***Premessa***

*La presente check list per la verifica amministrativa dell’erogazione del “Bonus elettrico a famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico” (d’ora in avanti, “bonus sociale elettrico”), proposta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, in raccordo con il MEF - Coordinamento AdA, è stata condivisa, nella presente versione, dalle Autorità di Gestione che hanno previsto nel proprio Programma Operativo 2014-2020 un Asse prioritario “SAFE” dedicato al finanziamento della suddetta misura, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 ter del Reg. (UE) n. 1303/2013, così come introdotto dal Reg. (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023.*

*In considerazione della specificità e della tipologia di operazione finanziata - che vede, in qualità di beneficiario, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)[[1]](#footnote-1) quale unico soggetto istituzionalmente competente per l’erogazione del bonus - e tenuto conto che l’operazione si basa sulla rendicontazione di spese già sostenute a livello nazionale, la presente check list ha l’obiettivo di definire un approccio comune ed assicurare uniformità tra i diversi Programmi nello svolgimento delle verifiche di competenza delle Autorità di gestione.*

*Al riguardo, si rappresenta che alcuni punti di controllo della check list sono stati opportunamente precompilati, indicando, ove pertinenti, i riferimenti normativi e l’elenco dei documenti che si ritiene opportuno controllare ed inserendo nella sezione commenti alcune note a supporto dell’attività di controllo.*

***Normativa e documentazione di riferimento***

***per la rendicontazione del bonus sociale elettrico:***

* Reg. (UE) 2023/435 del parlamento europeo e del consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
* decreto-legge del 01/03/2022, n. 17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
* decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»;
* Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
* decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*” convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
* decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
* decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
* deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com, recante “Avvio di procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” (di seguito: deliberazione 14/2020/R/com);
* deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
* deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 595/2020/R/com è la deliberazione 29 dicembre 2020 595/2020/R/com recante “Aggiornamento, dal 1° gennaio 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali”;
* documento per la consultazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 9 giugno 2020, 204/2020/R/com, recante “Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali”;
* deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 23 febbraio 2021 63/2021/r/com *Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico* e relativi allegati e successive modificazioni.

**BREVE SINTESI SUL BONUS SOCIALE ELETTRICO**

La verifica amministrativa riguarda l’erogazione del bonus sociale elettrico.

L’ art. 57-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Gazz. Uff. 26 ottobre 2019, n. 252)* ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2021, il riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico a tutti i soggetti che presentano un ISEE compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (nel seguito: nuclei familiari agevolabili). Tale automaticità si basa sulla trasmissione dall’INPS alla società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato (SII), delle informazioni necessarie ai fini della corretta operatività del predetto meccanismo. Le suddette informazioni sono tratte dalle dichiarazioni sostitutive uniche (nel seguito: DSU) presentate dai cittadini/nuclei familiari interessati ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e in base alle quali l’INPS rilascia la successiva attestazione ISEE.

Il decreto-legge 124/2019 ha previsto che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) acquisisse preventivamente il parere del Garante per la protezione dei dati personali per ciò che concerne le modalità di trasmissione da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A. delle informazioni utili al riconoscimento automatico dei bonus agli aventi diritto. Con riferimento alla disciplina del flusso informativo tra l’INPS e il SII, l’Autorità, in conformità al parere del Garante 279/2020, ha adottato la deliberazione 27 maggio 2021, 223/2021/R/com ove ha definito le modalità di trasmissione dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico.

Successivamente ARERA, in qualità di Titolare del Trattamento, e Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento, hanno sottoscritto l’Accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, incluse le Misure tecniche e organizzative di sicurezza e indicazione dei sub-responsabili. ARERA ha poi approvato la relativa Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati e le Misure di sicurezza predisposte da INPS e Acquirente Unico per l’avvio delle attività relative al trasferimento dei dati personali. È stata inoltre pubblicata sul sito di ARERA la relativa Informativa privacy ex art. 14 GDPR.

Tutte le famiglie interessate hanno ricevuto apposita informativa anche attraverso la bolletta elettrica.

Con la deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, ARERA ha definito le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico. La delibera definisce le modalità applicative articolandole in diversi allegati che riportano, rispettivamente:

1) le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus (Allegato A),

2) le disposizioni al Sistema Informativo Integrato ai fini dell’identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta (Allegato B).

Nello specifico, riguardo le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico per disagio economico, negli Allegati A e B alla Delibera 63/2021/R/com, ARERA ha stabilito quanto segue:

* Art.3 All.A del.63/2021/R/com:

Il bonus sociale elettrico è riconosciuto automaticamente per 12 mesi (periodo di agevolazione), ai clienti domestici che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica.

Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dal cliente domestico diretto e indiretto ai fini dell’accesso alla prestazione sociale agevolata

* Art.4 e art. 5.1 e 6.1 All.A del.63/2021/R/com:

l’INPS trasmette mensilmente al Gestore del SII una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano in condizioni di disagio economico (ai sensi dell’Articolo 1, comma 1.1), in base alle DSU attestate dalla stessa INPS nel mese precedente. Per i clienti domestici diretti in stato di disagio economico il bonus sociale è riconosciuto al punto di prelievo (*Point Of Delivery* - POD) identificato dal Gestore del SII.

* Art.4 e Art.9 All.B del.63/2021/R/com:

Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il SII individua il punto di prelievo che soddisfa le condizioni di ammissione, cui applicare, con riferimento all’anno di validità dell’attestazione ISEE, il bonus sociale nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE che abbia superato la verifica di unicità (nessuno dei componenti del nucleo familiare sia già beneficiario di un bonus elettrico per lo stesso anno di competenza). Entro il medesimo termine il SII aggiorna il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con le informazioni riguardanti l’attivazione del bonus sociale sul punto di riconsegna, dandone notifica all’impresa distributrice, all’Utente del Dispacciamento e alla Controparte Commerciale, abbinati al punto di prelievo stesso

* Art.10 All.A del.63/2021/R/com:

Il bonus sociale è riconosciuto ai clienti domestici, mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale

* Art.11.1 All.A del.63/2021/R/com:

Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall’impresa di distribuzione. Il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione.

Il regolamento (UE) 2023/435 ha modificato il Reg. (UE) n. 1303/2013 introducendo l’art. 25 ter *Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalent*i.

La finalità del testo regolamentare sopra richiamato viene dichiarata ai considerando 34 e 35 del Regolamento (UE) 2023/435, ove si afferma: “Nel contesto dell'intervento di emergenza dell'Unione per far fronte ai prezzi elevati dell'energia derivanti dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, **misure eccezionali temporanee mirate nell'ambito del quadro per la politica di coesione per il 2014-2020** istituito dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, **mediante un uso flessibile delle risorse** del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, **dovrebbero aiutare** le piccole e medie imprese (PMI) particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia e **le famiglie vulnerabili a coprire i costi energetici sostenuti e pagati, a decorrere dal 1 febbraio 2022.**

In particolare, il FESR dovrebbe essere utilizzato in via eccezionale per fornire sostegno in termini di capitale di esercizio alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Il sostegno alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia dovrebbe essere proporzionato e rispettare le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Inoltre, **l'FSE dovrebbe essere utilizzato in via eccezionale per fornire sostegno alle famiglie vulnerabili, quali definite nelle norme nazionali, al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico anche in assenza di misure che aumentino l'occupabilità delle persone beneficiarie del sostegno, ossia con misure attive**. **Si tratta di misure eccezionali strettamente necessarie per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.** Esse garantiscono che le persone beneficiarie del sostegno abbiano accesso ai servizi essenziali, contribuendo in tal modo anche alle condizioni sanitarie necessarie per partecipare al mercato del lavoro. **Il sostegno può essere fornito sia dal FESR sia dal FSE”**.

Al paragrafo 1 dell’art. 25 ter del Reg. (UE) n. 1303/2013 è previsto che: “Come misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia […]. Come ulteriore misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FSE può aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013”.

Al paragrafo 5, si dispone: “**In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni** a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, **per le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico** e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, **sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022**. **A tali operazioni e regimi non si applica l'articolo 65, paragrafo 6**”.

Inoltre, al paragrafo 7 del medesimo articolo, è espressamente previsto che “Per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo l'articolo 70, paragrafo 2, lettera d), primo comma. In deroga all'articolo 70, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d), si applica anche alle operazioni sostenute dal FSE che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro”. **Tale disposizione prevede un’ulteriore[[2]](#footnote-2) deroga all’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, e, pertanto, le operazioni finanziate nell’ambito del regolamento (UE) 2023/435 non devono essere ubicate nell’area del programma, ma all’interno dello Stato membro**.

Per le caratteristiche dell’operazione finanziata, vengono soddisfatti gli obblighi posti a carico delle autorità dei programmi per quanto concerne la gestione, il controllo e l’audit, in conformità con quanto previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Infine, la capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario CSEA istituzionalmente competente per l’erogazione del bonus sociale elettrico è attestata, da ultimo, dall’articolo 1, comma, 670 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuendo alla CSEA natura giuridica di ente pubblico economico. Si osserva che data la tipologia dell’intervento destinato a favore di nuclei familiari in disagio economico documentato da ISEE inferiore ad una soglia massima, i principi in materia di pari opportunità e non discriminazione si ritengono soddisfatti e quelli in materia di ambiente non applicabili.

|  |
| --- |
| **CHECKLIST PER LA VERIFICA AMMINISTRATIVA**  **DELLE EROGAZIONI BONUS SOCIALE ELETTRICO** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anagrafica** |  | |
| Programma Operativo | PON Iniziativa Occupazione Giovani | |
| Asse |  | |
| Azione |  | |
| Responsabile Azione |  | |
| Titolo dell’operazione |  | |
| CUP |  | |
| Beneficiario | Amministrazione/Ente | Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) |
| Costo ammesso a finanziamento sul Programma |  | |
| Modalità di attuazione | Operazione a regia | |
| **Convenzione** |  | |
| Estremi convenzione | Convenzione tra CSEA e AdG PO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prot. N. ……………del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
|  | |
|  | |
| Importo totale della convenzione |  | |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura /convenzione | (*Indicare la Sede beneficiario ove sarà conservata la documentazione e sistema informativo utilizzato dal PO per l’archiviazione della documentazione*) | |

| **N** | **Attività di controllo[[3]](#footnote-3)** | **Esito controllo (\*)** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata (\*\*)** | **Commenti (\*\*)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE A- SELEZIONE - ACCORDO TRA PA** | | | | | | |
|  | L’Autorità di Gestione ha proceduto alla riprogrammazione del Programma Operativo con l’introduzione del nuovo asse prioritario dedicato SAFE ove sono esclusivamente programmate le operazioni oggetto di controllo nel rispetto dell’art. 25 ter del Reg. (UE) n. 1303/2013 così come introdotto dal Reg. (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | PON Iniziativa Occupazione Giovani - riprogrammazione SAFE approvata | Decisione di esecuzione della  Commissione europea n.7572 del 31/10/2023 | |  |
|  | Sono stati rispettati i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Criteri di selezione  Scheda operazione ammessa a finanziamento | Criteri di selezione approvati del …  Atto di ammissione a finanziamento del… | | Nell’atto di istruttoria e di approvazione progetto nonché di ammissione a finanziamento, l’AdG ha precisato che nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 120 e 125 del Regolamento (UE) 1303/2013, e specificato nella scheda di programmazione dell’ASSE SAFE del PON IOG l’operazione è stata selezionata sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza.  I criteri di selezione sono articolati in:  - criteri di ammissibilità formale: requisiti di eleggibilità delle operazioni;  - criteri di ammissibilità sostanziale: l’operazione concorre a ridurre gli effetti connessi all’aumento dei costi energetici a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico.  Il progetto è coerente con la strategia e gli obiettivi del PON Inclusione così come da ultimo riprogrammato e approvato con decisione n. 7572 del 31/10/2023 |
|  | È stato acquisito il CUP? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Scheda CUP |  | |  |
|  | L’ Autorità di Gestione ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto con atto formale indicante l'importo assegnato? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Atto di approvazione e/o atto di ammissione a finanziamento dell’operazione |  | |  |
|  | L’Autorità di Gestione ha stipulato una Convenzione con il beneficiario CSEA per l’attuazione dell’operazione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Convenzione AdG / Beneficiario |  | |  |
|  | L’ Autorità di Gestione ha fornito al Beneficiario specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione dei compiti pertinenti e di attuazione dell’operazione ammessa? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Convenzione AdG / Beneficiario  Eventuali altri documenti informativi |  | |  |
| **SEZIONE B – VERIFICHE PROCEDURALI E DI SPESA** | | | | | | |
|  | Sono presenti i documenti contabili delle società di distribuzione di energia oggetto di rendicontazione con i file di rendicontazione con l’evidenziazione degli importi riconosciuti alle imprese venditrici (detrazioni) abbinate ai POD? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Dichiarazioni di spesa ecc. della società di distribuzione di energia con i file di rendicontazione che evidenziano gli importi riconosciuti alle imprese venditrici (detrazioni) abbinate ai POD |  | |  |
|  | Sono presenti i pagamenti effettuati da CSEA alle imprese distributrici corrispondenti alle dichiarazioni di spesa delle stesse imprese, comprensivi degli importi relativi ai bonus sociali erogati? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Pagamenti eseguiti da CSEA alle imprese distributrici |  | |  |
|  | E’ stato verificato che le spese rendicontate siano state sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 (come stabilito da Regolamento (UE) 2023/435) ed entro il 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Mandati quietanzati di pagamento eseguiti da CSEA |  | |  |
|  | E’ stata verificata la presenza di un atto del beneficiario di riconduzione al PO delle spese sostenute e rendicontate al fine di evitare il doppio finanziamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Atto CSEA di riconduzione delle spese sostenute al PON IOG  Allegato all’atto di riconduzione: elenco POD per singolo Programma |  | | NB: CSEA produce elenchi di POD attribuiti univocamente a ciascun programma. Un POD è associato univocamente ad un solo programma. |
| **SEZIONE C- – Verifiche per le utenze appartenenti ai nuclei familiari agevolati oggetto di campionamento** | | | | | | |
|  | È stata acquisita la comunicazione dell'INPS all’Acquirente Unico gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), per ciascuno dei nuclei familiari agevolati oggetto di campionamento contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali, di cui all’Art. 4 dell’Allegato A e art. 3 allegato B deliberazione ARERA 63 del 23/02/2021? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Estremi comunicazione INPS ad Acquirente Unico, per le DSU appartenenti a ciascuno dei nuclei familiari agevolati, oggetto di campionamento come da attestazione di Acquirente unico |  | | NB: Trattasi della documentazione che INPS fornisce ad Acquirente Unico |
|  | Per i soli POD campionati, sono presenti le fatture del venditore al singolo destinatario finale in cui si evince l’effettiva erogazione/compensazione del bonus?  Nella fattura inviata al cliente domestico, il venditore ha dato separata evidenza della componente tariffaria compensativa, ponendola in detrazione dei corrispettivi fissi per l’uso della rete (art. 11 Allegato A della Del.63/2021/R/com)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Fattura dell’impresa venditrice al singolo destinatario finale (bolletta) |  | | Gli importi corrispondenti ai bonus sono indicati con numeri negativi in quanto si tratta di detrazioni |
|  | È stato verificato, per ogni destinatario finale del bonus sociale elettrico oggetto di campionamento, che:   1. l’importo del bonus riconosciuto corrisponda a quello del bonus quantificato nel file di rendicontazione trasmesso dal beneficiario (elenco dei POD attribuiti al programma)? 2. l’importo del bonus riconosciuto è applicato ai soli costi del consumo energetico (Reg. UE 435/2023)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Fattura dell’impresa venditrice al singolo destinatario finale (bolletta)  Elenco dei POD e relativi importi rendicontati sul programma |  | |  |
|  | È stato verificato il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di informazione e pubblicità? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Uso dei loghi Ue e PO e menzione del cofinanziamento sulla eventuale documentazione destinata al pubblico successivamente all’ammissione a finanziamento al PO  Pubblicazione dell’operazione sul sito del beneficiario e dell’Autorità di gestione del Programma |  | |  |
| **SEZIONE D -CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | |  | | | | |
|  | La documentazione relativa all’operazione è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Fascicolo progettuale |  | | Indicare Sede beneficiario ove sarà conservata la documentazione |

|  |
| --- |
| **Osservazioni**  **Raccomandazioni** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **SELEZIONE** | | |
| **Esito del controllo:** | Procedura regolare |  |
| Procedura parzialmente regolare |  |
| Procedura non regolare |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **VERIFICHE PROCEDURALI E DI SPESA** | | |
| **Esito del controllo:** | Spesa Rendicontata | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Spesa controllata | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Spesa ammissibile | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Spesa non ammissibile | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Irregolarità : 1° informazione*** | |
| **Sintesi delle criticità emerse** |  |
| **Descrizione errore irregolarità** |  |
| **Impatto finanziario dell’irregolarità** |  |
| **Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità** |  |
| **Note** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: Firma** | |  |
| **Responsabile del controllo: Firma** | |  |

1. La CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali è un ente pubblico economico che opera nei settori dell’elettricità, del gas e dell’ambiente. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie e degli oneri di sistema dagli operatori; il gettito di tali componenti viene raccolto nei conti di gestione dedicati e successivamente erogato a favore delle imprese secondo regole emanate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

   La CSEA è sottoposta alla vigilanza dell’ARERA e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ulteriore rispetto alle deroghe espressamente previste dall’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2, 3 e 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. (\*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. Laddove si seleziona l’opzione non applicabile occorre motivare tale scelta nel campo commenti

   (\*\*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria. [↑](#footnote-ref-3)